

L'anno 2008 il giorno 20 del mese di novembre presso la sede dell'Agis in Roma, Via di Villa Patrizi, 10

TRA

La Fondazione per l'Arte Teatrale P.L.A.TEA.

L'Associazione Nazionale del Teatro Privato Indipendente A.N.T.P.I.

L'Associazione Teatro Ragazzi A.S.T.R.A.

L'Associazione Nazionale delle Compagnie e delle Residenze di Innovazione Teatrale A.N.C.R.I.T.

L'Associazione Nazionale Teatri Stabili d'Arte Contemporanea A.N.T.A.C.

E

Il SLC-CGIL

Il SAI-SLC-CGIL

La FISTeL-CISL

Il FAI-FISTeL-CISL

La UILCOM-UIL

Il Coordinamento attori UILCOM-UIL

è stato sottoscritto il seguente accordo per il rinnovo del CCNL 9.12.2004 per gli attori, i tecnici, i ballerini, i professori d'orchestra ed i coristi scritturati dai teatri stabili pubblici e dalle compagnie professionali di prosa, commedia musicale, rivista ed operetta.

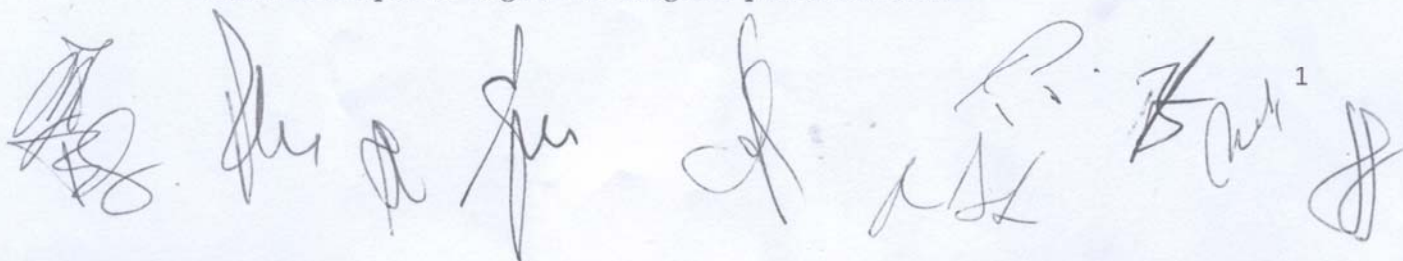
A) MINIMI DI COMPENSO GIORNALIERO

- 1) Il compenso minimo giornaliero omnicomprensivo di ogni spettanza di legge dovuto agli attori per il periodo delle recite è stabilito, con decorrenza dal 1° gennaio 2009 in Euro 61,00 e, con decorrenza dal 1° gennaio 2010 in Euro 65,00.

Con le stesse decorrenze il compenso minimo giornaliero dell'allievo attore è fissato, rispettivamente, in Euro 49,70 ed in Euro 52,97.

Il trattamento economico durante il periodo delle prove è stabilito dal successivo punto B).

- 2) Con decorrenza dal 1° gennaio 2009 i compensi minimi giornalieri sono così fissati per le seguenti categorie professionali:



Categoria Professionale	Minimo Contrattuale	Percentuale 24%	Totale
<i>Ballerino</i>	49,20	11,80	61,00
<i>Corista</i>	49,20	11,80	61,00
<i>Professore d'orchestra</i>	49,20	11,80	61,00
<i>Direttore di scena e aiuto regista</i>	50,20	12,07	62,27
<i>Capo elettricista, capo macchinista e capo fonico</i>	49,20	11,80	61,00
<i>Assistente alla regia, segretario amministrativo e di compagnia, suggeritore, prima sarta, primo parrucchiere o truccatore, attrezzista</i>	48,10	11,49	59,59
<i>Tecnico delle varie specialità</i>	45,90	11,02	56,92
<i>Allievo tecnico</i>	35,90	8,64	44,54

- 3) Con decorrenza dal 1° gennaio 2010 i compensi minimi giornalieri sono così fissati per le seguenti categorie professionali:

Categoria Professionale	Minimo Contrattuale	Percentuale 24%	Totale
<i>Ballerino</i>	52,40	12,60	65,00
<i>Corista</i>	52,40	12,60	65,00
<i>Professore d'orchestra</i>	52,40	12,60	65,00
<i>Direttore di scena e aiuto regista</i>	53,50	12,85	66,35
<i>Capo elettricista, capo macchinista e capo fonico</i>	52,40	12,60	65,00
<i>Assistente alla regia, segretario amministrativo e di compagnia, suggeritore, prima sarta, primo parrucchiere o truccatore, attrezzista</i>	51,20	12,30	63,50
<i>Tecnico delle varie specialità</i>	48,90	11,75	60,65
<i>Allievo tecnico</i>	38,20	9,26	47,46

L'indennità del 24% è corrisposta in sostituzione pro-rata del trattamento di fine rapporto, delle ferie, della tredicesima mensilità o gratifica natalizia, dei compensi aggiuntivi per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali nonché di ogni altra eventuale indennità di legge. Le eccedenze del compenso individuale eventualmente pattuito oltre il minimo contrattuale si intendono automaticamente comprensive, fino a concorrenza, dell'indennità del 24%.

Il trattamento economico durante il periodo delle prove è stabilito dal successivo punto B).

B) PROVE

1) Attori, ballerini, professori d'orchestra, coristi

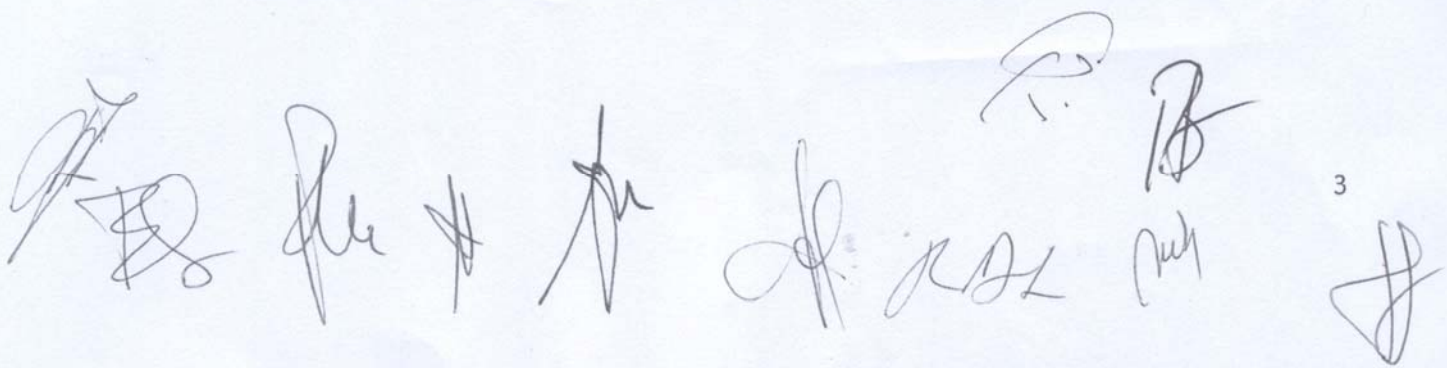
Il periodo delle prove agli effetti del compenso giornaliero di cui appresso non potrà risultare superiore a 1/7 dell'intera durata della scrittura, comprendente a tal fine le proroghe della scrittura previste dall'art. 3 ma non comprendente le proroghe previste dall'art. 18 del CCNL 9.12.2004.

Per tale periodo dovrà essere corrisposto agli scritturati dai teatri stabili pubblici un compenso giornaliero di importo pari al 100% del compenso giornaliero pattuito con un massimo, a decorrere dal 1° gennaio 2009, di Euro 65,52 e, a decorrere dal 1° gennaio 2010, di Euro 69,81.

Per gli stessi periodi dovrà essere corrisposto agli scritturati dalle compagnie di giro il compenso minimo giornaliero previsto dal presente accordo, indipendentemente dal livello del compenso giornaliero individualmente pattuito.

Ove il periodo delle prove di cui al 1° comma non venga interamente utilizzato dall'impresa, può essere successivamente ripristinato il compenso di cui al 2° e 3° comma qualora si renda necessario disporre di periodi di sole prove oppure interruzioni di attività in relazione a cambi di spettacolo o ad esigenze connesse a tournées all'estero.

Per le prove effettuate fuori dalla sede legale dell'impresa spetta agli scritturati dai teatri stabili pubblici, dai complessi a gestione privata e dai complessi cooperativistici, oltre il trattamento economico per attività fuori sede nella misura di cui al successivo punto C) il compenso minimo giornaliero previsto dal presente accordo indipendentemente dal livello del compenso giornaliero individualmente pattuito.



2) Tecnici

Agli scritturati durante il periodo delle prove verrà corrisposto il normale compenso contrattuale.

C) ATTIVITA' FUORI SEDE

Nelle località diverse dalla sede legale dell'impresa verrà corrisposto agli scritturati, indipendentemente dal livello del compenso giornaliero, alternativamente:

- a) un rimborso a piè di lista documentato con un massimo di Euro 92,00 (Euro 46,00 pernottamento, Euro 23,00 per un pasto, Euro 23,00 per un altro pasto) con decorrenza dal 1° gennaio 2009, e di Euro 95,00 (Euro 47,50 pernottamento, Euro 23,75 per un pasto, Euro 23,75 per un altro pasto) con decorrenza dal 1° gennaio 2010;
- b) un'indennità di trasferta in cifra fissa di Euro 92,00 (Euro 46,00 pernottamento, Euro 23,00 per un pasto, Euro 23,00 per un altro pasto) con decorrenza dal 1° gennaio 2009, e di Euro 95,00 (Euro 47,50 pernottamento, Euro 23,75 per un pasto, Euro 23,75 per un altro pasto) con decorrenza dal 1° gennaio 2010.

Il sistema prescelto sarà dalle parti concordato all'inizio della scrittura, preferibilmente in modo uniforme per tutti gli scritturati.

D) SOSTE

I commi 5 e 8 dell'art.1 del CCNL 9/12/2004 sono così sostituiti.

“La scrittura deve avere carattere continuativo. E' tuttavia facoltà dell'impresa sospendere a tutti gli effetti il rapporto di lavoro nel periodo natalizio e/o nel periodo pasquale per una durata massima complessiva di 14 giorni.

Il periodo di sospensione dovrà essere comunicato allo scritturato con un preavviso di 45 giorni rispetto alla data di inizio della sospensione natalizia e di 60 giorni rispetto alla data di inizio della sospensione pasquale.”

E) LAVORO STRAORDINARIO

L'art. 10 "Norme comuni" 5° comma, 2° periodo del CCNL 9.12.2004 è così sostituito:

"Negli altri periodi, con la quota oraria maggiorata delle percentuali appresso indicate del compenso giornaliero individualmente pattuito, nei limiti del massimale corrispondente al minimo contrattuale di compenso giornaliero previsto per ciascuna categoria, incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2009, di Euro 8,75 e, a decorrere dal 1° gennaio 2010 di Euro 9,33".

F) VIAGGI

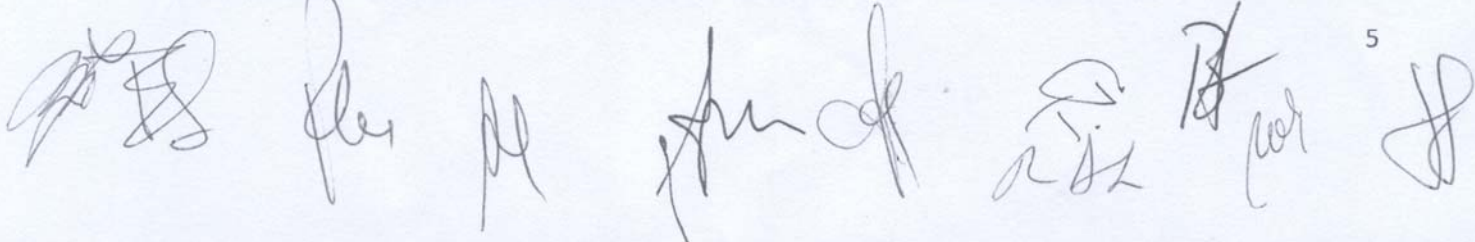
Sono poste a carico dell'impresa le spese di viaggio (e di trasporto del baule personale) sostenute dagli scritturati che percepiscono un compenso giornaliero non superiore, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, a Euro 183,00 e, con decorrenza dal 1° gennaio 2010, a Euro 195,00 per recarsi alla riunione della compagnia e per il rientro nella propria sede dalla città di scioglimento della compagnia.

Sono poste a carico dell'impresa le spese di trasporto di strumenti non trasportabili a mano sostenute dai professori d'orchestra che percepiscono un compenso giornaliero non superiore, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, a Euro 183,00 e, con decorrenza dal 1° gennaio 2010, a Euro 195,00 per recarsi alla riunione della compagnia e per il rientro nella propria sede dalla città di scioglimento della compagnia.

In caso di sospensione del rapporto di lavoro nel periodo natalizio e/o pasquale l'impresa rimborserà le spese di viaggio sostenute dagli scritturati che percepiscono un compenso giornaliero non superiore, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, a Euro 183,00 e, con decorrenza dal 1° gennaio 2010, a Euro 195,00 per recarsi dalla città in cui viene sospesa l'attività recitativa alla città di residenza e da questa alla città in cui si riunisce la compagnia per la ripresa dell'attività.

G) TRATTAMENTO DI MALATTIA

L'art. 22 del CCNL 9.12.2004 è così sostituito dal 1 dicembre 2008:



5

“In caso di malattia l'impresa corrisponderà allo scritturato fino al termine della scrittura, ma per un periodo comunque non superiore a 180 giorni, un'indennità pari a:

per i primi tre giorni di malattia:

→ 100% del solo minimo contrattuale di compenso giornaliero;

dal 4° al 20° giorno di malattia:

→ 45% del solo compenso individualmente pattuito, con un massimo di Euro 45,00;

dal 21° giorno di malattia:

→ 40% del solo compenso giornaliero individualmente pattuito, con un massimo di Euro 35,00.”

H) OPZIONE

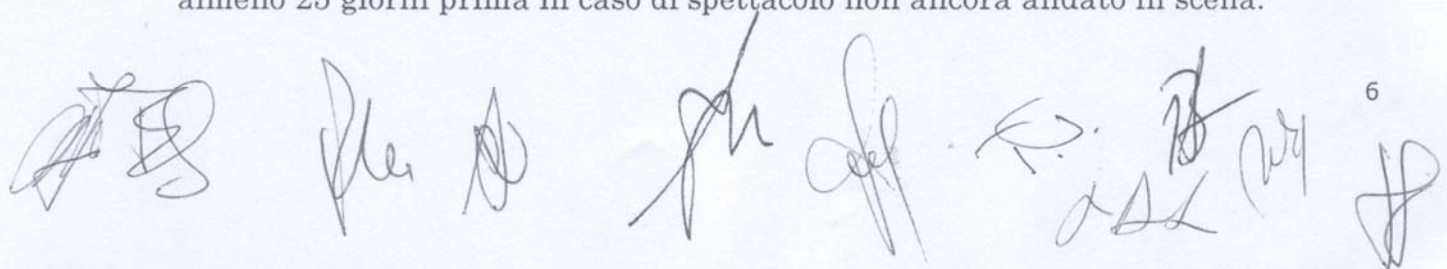
La dichiarazione a verbale in calce all'art. 2 del CCNL 9.12.2004 è sostituita nei termini di cui appresso e trova applicazione per i contratti di scrittura stipulati a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo:

“Per l'ipotesi in cui il contratto individuale di scrittura preveda un diritto di opzione a favore dell'impresa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1331 del codice civile, il relativo esercizio deve essere effettuato di norma entro il 31 marzo. Può peraltro essere effettuato successivamente, ma comunque entro e non oltre il 31 maggio, restando però inteso che in tal caso la durata della scrittura per la stagione successiva non può essere inferiore a 45 giorni.”

I) PROROGA DELLA SCRITTURA

L'art. 3 del CCNL 9.12.2004 è così sostituito:

“Lo scritturato con un contratto di almeno 90 giorni di durata è vincolato ad una sola proroga della scrittura per un massimo di due mesi qualora la relativa richiesta venga presentata dall'impresa almeno 45 giorni prima della scadenza originaria del contratto in caso di spettacolo già in programmazione ed almeno 25 giorni prima in caso di spettacolo non ancora andato in scena.



Lo scritturato con un contratto di durata inferiore a 90 giorni – ma comunque non inferiore a 45 giorni – è vincolato ad una sola proroga della scrittura per un massimo di 1 mese, qualora la relativa richiesta venga presentata dall'impresa almeno 45 giorni prima della scadenza originaria del contratto in caso di spettacolo già in programmazione, ed almeno 25 giorni prima in caso di spettacolo non ancora andato in scena.”

L) DECORRENZA E DURATA

Salvo quanto diversamente previsto dalle singole disposizioni il presente accordo decorre dall'1.1.2007 e resterà in vigore sino al 31.12.2010.

Le scritture individuali stipulate anteriormente al 20.11.2008 resteranno comunque assoggettate alla disciplina economica dell'accordo 9 dicembre 2004 fino al 31.01.2009.

Letto, confermato e sottoscritto.

per P.L.A.TEA.

Francesco Lucchese
Francesco Lucchese
Carlo Esposito

per l'A.N.T.P.I.

Giulio

per l'A.S.T.R.A.

Adriano
Adriano

per l'A.N.C.R.I.T.

Adriano
Adriano

per l'A.N.T.A.C.

Adriano
Adriano

per il SLC-CGIL

Carlo
per il SAI-SLC-CGIL

Donella Greco

Eugenio

per la FISTeL-CISL

per il FAI-FISTeL-CISL

per la UILCOM-UIL

per il Coord. Attori UILCOM-UIL